

**ACCORDO TERRITORIALE
INTEGRATIVO AL CCNL TERZIARIO DEL LUGLIO 2008
SETTORE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
PROVINCIA DI VENEZIA**

Il giorno 17 Novembre 2008 presso Confcommercio Venezia si sono incontrati:

Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia-Confcommercio rappresentata dal Presidente della Commissione Sindacale Vittorio Calzavara e dai Signori Luigina Franzò, Laura Bincoletto, Roberto Campici, Ennio Matterazzo, in qualità di componenti la Commissione Sindacale dell'Unione, con l'assistenza del direttore Danilo De Nardi;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, Fisascat CISL rappresentata dal Segretario Generale Andrea Gaggetta, e da Bertilla Manente, Uiltucs UIL rappresentata dal Segretario Generale Luigino Boscaro;

per addivenire ad un Accordo Territoriale che disciplini i rapporti di lavoro part time inferiori alle 18 ore settimanali previste dal CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del luglio 2008 (CCNL Vigente d'ora in avanti).

Considerato che:

- a) nel mese di luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL Terziario del 04 luglio 2004 sia per la parte economica che per quella normativa;
- b) l'articolo 69, punto 4) secondo comma del CCNL Vigente prevede la realizzazione di contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato, nonché la possibilità di diverse modalità di gestione di tali ore settimanali;
- c) sempre l'articolo 69, punto 4) terzo comma del CCNL Vigente prevede, in relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali, la possibilità di raggiungere intese in merito alla durata della prestazione settimanale;
- d) le parti hanno sottoscritto in pari data il Verbale di Accordo Territoriale - Provincia di Venezia.

Premesso che

- a. le imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni, potrebbero avere difficoltà nella gestione delle aperture in deroga di cui al D.Lgs. 114/98, e pertanto avere la necessità di implementare gli organici, al fine anche di garantire la rotazione dei dipendenti, di cui all'articolo 1) comma b) del Verbale di Accordo Territoriale del 17 Novembre 2008;
- b. che tra le ragioni che giustificano le diverse intese di cui all'articolo 69 punto 4 del CCNL di rinnovo, sono senz'altro quelle dettate dalla necessità di garantire da un lato alle imprese la possibilità di tenere aperti gli esercizi commerciali e dall'altro ai lavoratori di poter ruotare e alternarsi nel presidio domenicale;

Tutto ciò considerato e premesso le parti concordano quanto segue:

La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo Territoriale settore Terziario Distribuzione e Servizi – provincia di Venezia

1) Validità del presente Accordo Territoriale

- Il presente Accordo Territoriale è valido per le imprese o per i punti vendita presenti nel territorio della provincia di Venezia, laddove non siano vigenti Contratti Integrativi Aziendali o Accordi Aziendali.

2) Contratti part time inferiori alle 16 (18) ore settimanali

- In relazione a quanto previsto dal CCNL Vigente, articolo 69, punto 4), terzo e quarto comma, le parti si impegnano a facilitare accordi per la costituzione di rapporti di lavoro part time inferiori a 16 ore la settimana, per le imprese che occupano fino a 30 dipendenti, ovvero 18 ore la settimana per imprese che occupano più di 30 dipendenti (16/18 più avanti), per studenti, lavoratori part time presso altro datore di lavoro e per coloro i quali intendano integrare il reddito e che siano disponibili ad effettuare orari di lavoro settimanali inferiori alle 16/18 ore. In tale ambito saranno altresì definite le esigenze aziendali di cui all'articolo 69 punto 4, terzo comma del CCNL Terziario Vigente, che comunque saranno comprese tra:
 - Picchi di lavoro nei fine settimana.
 - Esigenze di sostituzione di lavoratori in riposo domenicale sostitutivo per favorire la rotazione e l'alternanza della presenza dei lavoratori a seguito di prestazione domenicale;
 - Esigenze di prestazioni di lavoro domenicale, anche per favorire la rotazione e l'alternanza della presenza dei lavoratori nelle giornate di domenica di cui all'articolo 1) punto b) del Verbale di Accordo Territoriale dell'17 novembre 2008;
- l'orario di lavoro del lavoratore sarà pertanto fissato all'atto dell'assunzione, così come previsto dalle leggi in materia e dal CCNL Vigente, e potrà essere modificato esclusivamente per accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore
- salvo esplicita rinuncia da parte del lavoratore, si dovrà tuttavia garantire una progressione oraria settimanale secondo la seguente articolazione:
 - 8 ore settimanali pari a 280 ore annuali per il primo anno lavorativo con contratto part time e 400 ore annuali per il secondo anno lavorativo con contratto part time;
 - 12 ore settimanali, pari a 600 ore annuali per il terzo anno lavorativo con contratto part time;
 - 16/18 ore settimanali, pari a 750/870 ore annuali per il quarto anno lavorativo con contratto part time;
- non è possibile la stipula di contratti di lavoro part time, instaurati ai sensi del presente accordo territoriale, inferiori alle 8 ore settimanali.

3) Modalità di applicazione

- Per garantire la correttezza nell'applicazione di quanto previsto dal presente Accordo e per evitare che vi siano abusi nell'utilizzo dello stesso, le parti concordano che l'azienda che intenda avvalersi della possibilità di attivare rapporti di lavoro part time inferiori alle 16/18 ore settimanali, previo parere della Commissione congiunta presso l'Ente Bilaterale.

4) Indennità di riduzione orario

- L'Azienda corrisponderà al lavoratore assunto con contratto part time inferiore a 16/18 ore settimanali, nel rispetto del presente Accordo Territoriale, una "Indennità di Riduzione Orario":

1. per le imprese rientranti nel D.lgs. 114/98 articolo 11 del 15%;
2. per le imprese rientranti nel D.lgs. 114/98 articoli 12 e 13 del 8%;

- restano ferme tutte le altre maggiorazioni previste dal CCNL Vigente;
- le parti inoltre convengono che le maggiorazioni di cui sopra rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 1, lettera c) del D.L. 93/2008.

5) Contratto a tempo determinato

- **Successione dei contratti**
I contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, intendendosi per essi quelli instaurati a partire dal 1° marzo e conclusi entro il 31 ottobre dello stesso anno, dalle imprese rientranti nelle disposizioni degli articoli 12 e 13 del D.lgs. 114/98 sono esclusi dalla successione dei contratti ai fini del raggiungimento del periodo di trentasei mesi previsto dall'art. 5, comma 4-bis del D.lgs. 368/2001 e successive modifiche.
- **Limiti percentuali**
I contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, intendendosi per essi quelli instaurati a partire dal 1° marzo e conclusi entro il 31 ottobre dello stesso anno, dalle imprese rientranti nelle disposizioni degli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 114/98, sono esclusi dai limiti percentuali previsti dall'art. 61 e 63 del CCNL Terziario vigente.
- **Priorità**
Per le assunzioni dei lavoratori assunti a termine, ai sensi del presente Accordo territoriale, resta fermo il diritto di precedenza così come previsto dal D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni.

6) Contratto di apprendistato

- A fronte delle concrete esigenze per le imprese insite nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo legate all'andamento ciclico stagionale nella Provincia di Venezia, le parti stabiliscono una durata minima del periodo di apprendistato di dodici mesi nei tre anni, nel rispetto della normativa vigente;
- la conclusione del periodo di apprendistato, ha, in ogni caso, di norma, i medesimi effetti previsti anche con riguardo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Entro il mese di febbraio 2009 la parte datoriale si rende disponibile ad incontrarsi per rinegoziare l'Accordo integrativo di secondo livello al CCNL Terziario di rinnovo

a pena di decadenza degli accordi previsti al presente punto 6) "contratto di apprendistato".

7) Disposizioni finali, decorrenza e durata

- Il presente Accordo Territoriale avrà efficacia dal 17 novembre 2008 e sarà valido fino al 31/12/2010 salvo diverse decorrenze qui stabilite. Entro tale data le parti si incontreranno per verificare l'efficacia dell'Accordo e per decidere la sua eventuale prosecuzione;
- le parti si riservano di rivedere i contenuti del presente Accordo Territoriale qualora intervengano modifiche legislative e/o contrattuali nazionali che disciplinino la fattispecie;
- copia del presente Accordo Territoriale sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti previdenziali INPS e INAIL, ed alla Direzione Provinciale del Lavoro;

Letto, confermato e sottoscritto

CONFCOMMERCIO

Vittorio Calzavara

Luigina Franzò

Laura Bincoletto

Roberto Campici

Ennio Matterazzo

Danilo De Nardi

FISASCAT CISL

Andrea Gaggetta

Bertilla Manente

UILTUCS UIL

Luigino Boscaro
